

STATUTO

FPS SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CICAGNA GE VIA G.B. VALENTE 5

Numero REA: GE - 463581

Codice fiscale: 02147080994

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

siglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, accettano la carica e chiedono ai sensi dell'art. 2383 del c.c., l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle imprese, dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, previste dall'art. 2382 del c.c. o da altre norme di legge.

ARTICOLO 6

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2013 (trentuno dicembre duemilatredici).

ARTICOLO 7

L'organizzazione ed il funzionamento della Società sono regolati dalle "Norme relative al funzionamento della società" che vengono approvate dai soci signori SECCI GIANLUCA, PASCALE DAVIDE e PASCALE DOMENICO nel testo che segue.

ARTICOLO 8

Sono a carico della società tutte le spese del presente atto e sue accessorie e tutte le altre, inerenti e conseguenti alla costituzione della società complessivamente stimate in Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "FPS SRL".

Art.2) La società ha per oggetto le seguenti attività: costruzione, realizzazione, installazione e progettazione di carpenterie metalliche ed impiantistiche ad uso navale e civile, carpenterie d'arredamento e di servizi, assemblaggio macchinari di bordo e/od industriali; manutenzione ed assistenza tecnica per impianti navali e civili, montaggi industriali e navali per impianti idraulici ed pneumatici; vendita componenti ed accessori d'arredamento ed impiantistici nonché assunzione di rappresentanze e/od agenzie di prodotti tecnici, industriali, edilizi e navali.

Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di ricevere, concedere, rilasciare fideiussioni, avalli ed ipoteche, anche a favore di terzi o a titolo gratuito, compiere operazioni immobiliari e mobiliari, tra cui la compravendita, la locazione attiva e passiva, anche finanziaria, di beni immobili e mobili, anche registrati, l'assunzione di obbligazioni e la stipulazione di mutui con o senza garanzia ipotecaria.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, costituite o costituende in Italia e all'estero, ma non come attività prevalente e

non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico.

Alla società sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività riservate alle banche, alle sim, alle fiduciarie e alle finanziarie, ed in generale ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

Resta fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge, che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori.

Art.3) La società ha sede nel Comune di Cicagna, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione, eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE

Art.5) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere liberato con qualsiasi tipo di conferimento consentito dalla legge, anche se diverso dal denaro. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, che possano consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le eventuali partecipazioni al capitale, assegnate ai soci in relazione alle prestazioni d'opera o di servizi, che questi effettueranno a favore della società, devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria ovvero sostituite dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Nell'ipotesi prevista dall'art.2466 C.C. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Art.6) La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia.

In caso di delibera di aumento di capitale mediante nuovi

conferimenti, spetta ai soci sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Nel caso di rinuncia a detto diritto di sottoscrizione, lo stesso spetterà ai soci che intendano esercitare tale diritto, in proporzione alle loro quote di partecipazione.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, salvi i casi di cui all'art.2482 ter del Codice Civile, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e possa essere altresì attuato nel caso di rinuncia, anche parziale, da parte dei soci, del diritto stesso, e nel caso di mancato collocamento, anche parziale, dei diritti di sottoscrizione. In tali ipotesi ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso.

Art.7) In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTO DEI SOCI

Art.8) I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.9) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art.10) In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo, le modalità di pagamento e tutte le altre condizioni dell'alienazione. I soci devono comunicare al proponente la loro accettazione entro 60 (sessanta) giorni dall'invio della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i 90 (novanta) giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a fa-

vore del coniuge o di un parente in linea retta.

Non è consentito l'esercizio dei diritti sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

RECESSO DEL SOCIO

Art.11) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art.12) Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centoottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Il recesso avrà efficacia solo a seguito del rimborso della partecipazione al socio receduto, il quale sino a tale momento potrà esercitare tutti i diritti sociali.

DECISIONI DEI SOCI

Art.13) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art.14) Sono riservate alla competenza dei soci:

	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci; 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme relative al funzionamento della società; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; 7) il caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482bis codice civile; 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci Art.15) Le decisioni dei soci sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Art.16) L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme: a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano; b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e dell'eventuale adunanza in seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro Imprese o mediante fax, email o altro mezzo idoneo a garanzia avvenuto ricevimento. c) in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi; d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata

dalla società; la rappresentanza non può essere conferita nè

ad amministratori nè ai sindaci, se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da esse controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, degli amministratori che agiscono in via disgiunta o congiunta, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

E' espressamente ammessa la seconda convocazione; l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno dell'assemblea in prima convocazione.

AMMINISTRAZIONE

Art.17) La società è amministrata, alternativamente:

a) da un Amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri;

c) da due o più amministratori, che agiscono in via disgiunta o congiunta secondo quanto stabilito in sede di nomina.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio. Quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art.18) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art.19) Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetta Al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Quando l'amministrazione è affidata a più amministratori in via disgiunta o congiunta la rappresentanza spetta agli stessi in via disgiunta o congiunta a seconda che i poteri di amministrazione siano stati loro attribuiti in via disgiunta ovvero in via congiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art.20) Il Consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza od impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese

con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art.21) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.22) Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art.23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 -trentuno -dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.24) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.25) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.

RINVIO ALLA LEGGE

Art.26) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto e scritto a mano interamente da me Notaio su venti intere facciate e parte della ventunesima di sei fogli, da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo perchè conforme alla loro volontà e quindi con me Notaio lo sottoscrivono alle ore quindici circa.

Firmato: Gianluca Secci